



Accordo quadro con un unico operatore economico per l'esecuzione di lavori di manutenzione

art. 53, comma 2, lettera a) e 59, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006

LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PUNTI DI ACCESSO DEL PRESIDIO "POLICLINICO DUILIO CASULA"

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) a tutto il 16 Ottobre 2015

**Scadenza presentazione dei quesiti: ore 12:00 di venerdì 16 ottobre 2015
(punto IV.3.3) del bando di gara**

Quesito n. 1 del 30 settembre 2015 – Sopralluogo

In relazione alla gara in oggetto si pone il seguente quesito. Il paragrafo 9.4.2 dispone che "il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità (...) da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale".

Si chiede di confermare che il sopralluogo possa essere realizzato anche da un tecnico specializzato non dipendente del concorrente ma che con lo stesso detiene un rapporto di consulenza a partita IVA (es. architetto, ingegnere, RSPP, Responsabile Tecnico, Responsabile di commessa,...).

La settorialità della gara in oggetto, infatti, esige che il sopralluogo venga effettuato da idonee figure tecniche. Pertanto, la scrivente ritiene più opportuno affidare tale attività ad esperti altamente specializzati, non dipendenti della società ma che con la stessa intrattengono rapporti di consulenza basati su validi titoli contrattuali.

Inoltre si chiede di conoscere il numero di soggetti che può congiuntamente effettuare il sopralluogo nell'interesse della scrivente.

Risposta al quesito n. 1

In merito al quesito posto si conferma che il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità dalle figure individuata all'art. 9.4.2 sub a) del Disciplinare di gara, le quali potranno eventualmente essere accompagnate da eventuali consulenti tecnici, esperti di fiducia, ecc.

Quesito n. 2 del 5 ottobre 2015 – Presa visione

si chiede con la presente di confermare se il termine ultimo per trasmettere la richiesta di presa visione è il giorno 16/10/2015 ore 12:00.

Risposta al quesito n. 2

Si conferma.

Quesito n. 3 del 6 ottobre 2015 – Sopralluogo

La sottoscritta impresa per la partecipazione alla procedura di gara riportata in oggetto chiede se il prescritto sopralluogo obbligatorio possa essere effettuato da soggetto legato all'impresa da rapporto di lavoro accessorio (Voucher INPS). Rapporto disciplinato d. lgs. N. 81 del 15 giugno 2015.

Risposta al quesito n. 3

In merito al quesito posto si comunica che il sopralluogo non può essere effettuato da soggetto legato all'impresa da rapporto di lavoro accessorio; si conferma quanto disposto in merito all'art. 9.4.2 sub a) del Disciplinare di gara.

Quesito n. 4 del 8 ottobre 2015 – Computo metrico

Il sottoscritto in qualità di Amministratore Unico dell'impresa Chiede se possibile, l'invio del computo metrico estimativo di gara per mezzo mail In quanto non presente tra gli elaborati di gara scaricati dal sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

Risposta al quesito n. 4

In merito al quesito posto si fa presente che la procedura in oggetto è relativa all'affidamento di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., pertanto non è presente in questa fase un computo metrico estimativo.

Per maggiore chiarezza si suggerisce un'attenta lettura degli articoli 1.1, 1.2, 3.2, 3.4 e 3.7 del Capitolato Speciale relativo all'affidamento in argomento.

Quesito n. 5 del 9 ottobre 2015 – Soccorso istruttorio

Con riferimento alla gara "Policlinico Duilio Casula" cig 6390118c2e, abbiamo visto che in caso di soccorso istruttorio la sanzione è di €. 10.000,00.

la domanda è questa: ci confermate che così come previsto dalla determinazione n. 1, dell' 8 gennaio 2015 dell' a.n.a.c., qualora il concorrente decida di non ricorrere al soccorso istruttorio, l' unica pena applicabile è l' esclusione dalla procedura di gara?

Risposta al quesito n. 5

Si conferma la previsione della determinazione ANAC n. 1 del 08/01/2015.

Quesito n. 6 del 12 ottobre 2015 – Avvalimento

Si segnala che in sede di inserimento AVCPASS non risulta possibile dichiarare l' eventuale "avvalimento" in quanto il sistema indica "Non esistono per la gara requisiti condivisi avallabili".

Vi preghiamo volerci fornire indicazioni in merito.

Risposta al quesito n. 6

Spiacenti ma non siamo in grado di fornire una risposta esauriente.

Il concorrente alleggi i PASSOE secondo le possibilità offerte dal sistema AVCPASS.

Quesito n. 7 del 12 ottobre 2015 – Certificazione ISO

Con la presente si richiede sopralluogo per i lavori : "Acquisizione mediante accordo quadro con un unico operatore economico dei lavori di manutenzione per la messa in sicurezza con particolare riferimento ai punti di accesso del presidio "Policlinico Duilio Casula" .

Inoltre siamo con il certificato iso 9001 (in possesso da 13 anni) scaduto da un mese, ma in verifica di certificazione dal 19 al 20 di ottobre, l' ente ci ha comunicato che il comitato tecnico non riuscirà a riunirsi prima di fine mese per emettere il certificato, possiamo allegare il verbale di verifica ispettiva del 20 di ottobre e come in ns. possesso inoltrarvi il certificato successivamente?

Risposta al quesito n. 7

Per quanto la fattispecie risulti complessa e per quanto la risposta debba adeguatamente soppesare aspetti riconducibili tanto alla tassatività delle cause di esclusione quanto al principio del favor participationis si comunica quanto segue.

Premesso che sul punto non vi è giurisprudenza univoca e che i pareri/determinazioni dell' ANAC risultano ad oggi in evoluzione, si ritiene utile fondare la presente replica sulla sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, del 27/10/2014 la quale definisce che è illegittima l' esclusione del concorrente se il rinnovo del certificato di qualità è stato chiesto prima della sua scadenza e la verifica positiva vi è stata prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte.

A ciò si aggiunga che, sussistendo la decadenza della certificazione di qualità aziendale, incombe l' obbligo ex art. 63 comma 4 del D.P.R. 207/2010 chiaramente finalizzato alla formalizzazione di quegli adempimenti orientati all' inserimento di tale informazione nel casellario ANAC.

È per questo motivo che si ritiene ammessa la partecipazione dell'impresa che, pur possedendo una certificazione di qualità con scadenza antecedente alla data di presentazione delle offerte, dimostri di aver richiesto il rinnovo della certificazione prima della scadenza del vecchio certificato e, ulteriormente, abbia superato con esito positivo il sopralluogo ispettivo necessario ed indispensabile per l'aggiornamento del dato.

Quesito n. 8 del 12 ottobre 2015 – Certificazione ISO

Volevamo porre un quesito sulla procedura in oggetto: a riguardo dell'istituto dell' "AVVALIMENTO", volevamo sapere se era possibile partecipare con un Avvalimento parziale?. In quanto siamo in possesso della SOA cat. OG1 II e volevamo avvalerci di un'altra OG1 II e di un OG11 di altra impresa.

Risposta al quesito n. 8

La disciplina vigente relativa all'avvalimento non dispone limitazioni in tal senso.

Quesito n. 9 del 13 ottobre 2015

In riferimento alla gara d'appalto indicata in oggetto si chiedono maggiori delucidazioni in merito ai pagamenti, poiché non vengono esattamente specificati sul bando, vedasi punto III.1.2) lettera c), né sul capitolato Art.4.6. Si fa riferimento a singoli contratti applicativi, ma, in considerazione del fatto che i lavori debbono essere eseguiti nel medesimo policlinico, non si stipula un unico contratto di accordo quadro? Si ha la necessità, per poter formulare l'offerta, di venire a conoscenza degli importi minimi necessari per l'emissione dei SAL.

Relativamente al punto III.1.4) lettera c) del bando di gara, vi segnaliamo che la normativa è applicabile dal 1° gennaio 2016 come previsto dalla Legge n.89 del 2014.

Risposta al quesito n. 9

In merito al quesito posto si comunica che l'amministrazione ha messo in gara l'aggiudicazione di un accordo quadro, il quale sarà attuato mediante una molteplicità di contratti applicativi in base alle esigenze dell'amministrazione appaltante che in concreto si manifesteranno durante il periodo di vigenza dell'accordo stesso.

Conseguentemente tali contratti potranno esser assai diversificati per entità delle lavorazioni e durata temporale; pertanto non è possibile individuare in via preventiva una quantificazione economica minima o un intervallo di tempo minimo per l'emissione degli stati di avanzamento lavori, valido e adeguato per tutti i contratti applicativi.

Per quanto riguarda la seconda parte del quesito si fa presente che la disposizione prevista dall'articolo 26 comma 1 lettera a) della legge n. 89/2014 non ha nulla a che vedere con quanto indicato al punto III.1.4) lettera c) del bando di gara.

La legge 89/2014, infatti, elimina, a far data dal 01/01/2016, l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi ed inoltre dispone che i costi della pubblicazione sulla GURI

dovranno essere rimborsati dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Altra cosa è quanto disposto dall'articolo 34 comma 35 della legge n. 221/2012 il quale indica testualmente "A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione".

Quesito n. 10 del 13 ottobre 2015

Con la presente, in merito alla procedura in oggetto, si chiede di capire dove si trova il cme. Sul sito c'è solo e.p.

Risposta al quesito n. 10

Si veda risposta al quesito n. 4.

Quesito n. 11 del 15 ottobre 2015

Con la presente in riferimento alla procedura aperta in oggetto poniamo il seguente quesito: "possiamo partecipare alla procedura senza dover dichiarare il subappalto, essendo in possesso dell'attestazione SOA per la cat. OG1 in Classifica V e OG11 Classifica II, considerando quanto riportato nella parte III.2.3 Capacità Tecnica, capoverso a.3) del bando di gara?".

Risposta al quesito n. 11

In merito al quesito posto si comunica che non è possibile la partecipazione con le qualificazioni indicate sopra.

Come chiaramente indicato all'articolo III.2.3) sub a.2) e a.3) del bando di gara e all'articolo 3.2.2 sub a.2) e a.3) del disciplinare in assenza di qualificazione nella categoria OG11 per una quota massima del 30% vi è l'obbligo di dichiarare il subappalto della predetta categoria con l'indicazione dei subappaltatori i quali dovranno presentare le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dagli articoli 3.2.1. e 3.2.2.